



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Decreto Sindacale

n. 33 del 23/02/2024

OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “*Laguna di Capo Peloro*”.

IL SINDACO METROPOLITANO

l'anno duemilaventiquattro il giorno VENTITRE di FEBBRAIO,
alle ore 16:30, nella sede di Palazzo dei Leoni, il Sindaco Metropolitano Dott. Federico Basile
con l'assistenza del Segretario Generale Rossana Carrubba:

Vista l'allegata proposta di decreto relativo all'oggetto;

Vista la L.R. n. 15 del 04.08.2015 e successive modifiche ed integrazioni;

Viste le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000 che disciplinano l'O.R.EE.LL.;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Visti i pareri, espressi ai sensi dell'art. 12 della L.R. n. 30 del 23.12.2000:

- per la regolarità tecnica, dal Dirigente proponente;
- per la regolarità contabile e per la copertura finanziaria della spesa, dal Dirigente della II Direzione – Servizi Finanziari;

DECRETA

APPROVARE la proposta di decreto indicata in premessa, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, facendola propria integralmente.



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

Proposta di Decreto Sindacale

**della VI Direzione – “Ambiente”
Servizio “RR.NN.OO. e Aree Protette”
Ufficio “Piani di Gestione e Tutela Aree Protette”**

Proposta di Decreto Sindacale VI Direzione “Ambiente”

OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo Peloro”.

PREMESSO:

- **che** la Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata "*Laguna di Capo Peloro*" ricadente nel comune di Messina, affidata dalla Regione Siciliana con D.A. n.437/44 del 21/06/2001;
- **che** è dovere istituzionale della Città Metropolitana di Messina favorire azioni di tutela atte a salvaguardare l'ambiente e promuovere tutte le iniziative finalizzate al mantenimento della biodiversità;
- **che** gli Enti gestori hanno l'obbligo, tra i compiti di istituto, di tutelare e salvaguardare gli ambienti naturali protetti, ovvero le zone circoscritte, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero produrre alterazioni dell'equilibrio degli ecosistemi esistenti;
- **che** la Riserva Naturale Orientata "Laguna di Capo Peloro" ricomprende nella zona "A" le sponde e gli specchi acquei dei laghi di "Ganzirri" e "Faro", con esclusione dei marciapiedi compresi tra il guard-rail e il parapetto interno in legno, dei camminamenti lungo il bordo lago e delle sedi viarie che afferiscono principalmente alla viabilità di competenza del Comune di Messina ed in piccola parte a quella di competenza della Città Metropolitana;
- **che** la Riserva Naturale Orientata, ricadendo quasi per intero in ambito urbano, risente eccessivamente del carico antropico e delle conseguenze che questo determina in ordine all'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere da parte di ignoti che disseminano cartacce e materiali di plastica di vario utilizzo e di facile dispersione lungo i cigli stradali, sulle sponde e sui fondali dei laghi;
- **che** nella considerazione dei danni arrecati all'avifauna e alla vegetazione tipica dell'area protetta, derivanti dallo stratificarsi di detti rifiuti, e al fine di mantenere in condizioni decorose le aree oggetto di intervento di questo inestimabile patrimonio naturale, si rende

necessario prevedere nel corso di ogni anno almeno tre interventi di pulitura ovvero di rimozione dei rifiuti di vario genere nei fondali degli specchi acquei dei laghi "Ganzirri" e "Faro" e lungo le aree spondali degli stessi nonché il prelievo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata di parte delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione);

- **che** si rende altresì necessario effettuare con l'utilizzo di un adeguato mezzo meccanico (spazzatrice stradale) una continua manutenzione ordinaria lungo i cigli stradali ed i marciapiedi del bordo laghi "Ganzirri" e "Faro";
- **che** per poter meglio operare con il suddetto mezzo meccanico si rende altresì necessario che l'area in oggetto sia sgombra da veicoli in sosta, e che pertanto, si rende opportuno l'emissione di un'apposita ordinanza sindacale del Comune di Messina che preveda, preferibilmente nella fascia oraria 07:00-10:00 per almeno due giorni della settimana (che verranno opportunamente concordati tra le parti), il divieto di sosta dei veicoli lungo i bordi dei laghi "Ganzirri" e "Faro";

RITENUTO che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali;

VISTO il Decreto Sindacale n° 139 del 30/06/2021 con il quale è stato approvato lo schema di accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/91 e ss.mm.ii, per le "Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata *Laguna di Capo Peloro*", che regola i rapporti tra questa Amministrazione, il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;

VISTO che il predetto Accordo è stato già sottoscritto in data 14/07/2021 ed in data 01/09/2021 tra Messina Servizi Bene Comune e Città Metropolitana di Messina, stabilendo i termini di decadenza, con il venir meno delle problematiche e criticità, e di durata pari ad anni 6 (anni sei);

PRESO ATTO delle risultanze della riunione operativa del 9 novembre 2023 tenutasi con il Direttore Generale, il Dirigente della Direzione VI "Ambiente", i responsabili dei Servizi "RR.NN.OO. e Aree Protette" e "Ingegneria Naturalistica", e il rappresentante della Cooperativa "Lago Grande" che espleta l'attività di molluschicoltura nell'area protetta;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riunione operativa, ove è stata rilevata una riqualificazione naturalistica della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro" a seguito dell'efficacia delle azioni poste in essere con il predetto Accordo di Programma, sono state altresì evidenziate varie problematiche inerenti le Azioni di Tutela e Valorizzazione dell'areale protetto;

Tali problematiche nello specifico riguardano l'elevata proliferazione delle alghe, accentuata dai mutamenti climatici, nonché l'accumulo dei sedimenti in aree critiche che determinano condizioni precarie dell'Ecosistema lagunare;

PRESO ATTO dell'importanza delle risultanze degli interventi programmati nell'ambito di un progetto redatto dall'Università degli Studi di Messina, autorizzati dalla Città Metropolitana n.q. di Ente Gestore, realizzati con utilizzo di fondi regionali, concernenti in particolare l'alleggerimento delle biomasse algali nelle aree di maggiore proliferazione, la rimozione dei sedimenti nelle zone di maggiore criticità e la risagomatura del letto e delle sponde dei Canali "Due Torri" e "Catuso" e la rimozione manuale dei rifiuti nei fondali degli stessi;

RITENUTO che la tipologia degli interventi realizzati nell'ambito del progetto redatto dall'Università di Messina debba essere estesa a tutta l'area di Riserva, ovvero nelle zone di criticità che di volta in volta si presentano nell'areale protetto, al fine di consentire una più efficiente circolazione e conseguente ossigenazione delle acque lagunari;

RITENUTO pertanto di dover modificare/implementare il predetto Accordo mediante

l'inserimento di tali attività in tutti i canali di collegamento della Laguna con i Mari Tirreno e Ionio (Faro, Due Torri e Catuso) e nel Canale "Margi" di collegamento tra i due bacini lacustri, consistenti in:

- Smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione), così come prelevate da attività istituzionali della Città Metropolitana di Messina e/o da diverse attività di pulizia che si dovessero organizzare;
- Scerbatura, con cadenza mensile, ovvero il taglio di rovi ed erbe infestanti (compreso lo smaltimento in discarica autorizzata) che, fuoriuscendo dal guard-rail, intralciano il regolare transito pedonale dei fruitori;
- Spazzamento continuo e cadenzato (preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni della settimana) attraverso un idoneo mezzo meccanico "Spazzatrice stradale" con operatori, ad esclusiva destinazione dell'Area Protetta, necessario per l'effettuazione della pulitura dell'intera carreggiata stradale (compreso i cigli stradali e relativi marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata) che circondano il perimetro dei laghi "Ganzirri" e "Faro"; la pulitura dell'intero areale dovrà essere effettuata per almeno tre giorni/settimana;
- Rendere disponibile uno scarrabile per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti che dovrà essere svuotato giornalmente;
- Pulizia manuale dei fondali e delle sponde dei laghi e dei canali "Due Torri", "Faro", "Margi" e "Catuso", ovvero rimozione di rifiuti di vario genere, con attività cicliche almeno trimestrali al fine di mantenere alto il livello di pulizia dell'area, avvalendosi di ditta specializzata ovvero mediante l'ausilio di operatori subacquei, in possesso dei requisiti di legge, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata;
- Alleggerimento delle biomasse algali, da prelevare manualmente nelle aree di maggiore proliferazione, ogni qualvolta richiesto dall'Ente Gestore;
- Prelievo manuale dei sedimenti e risagomatura del letto e delle sponde dei canali ogni qual volta richiesto dall'Ente Gestore;
- Conferimento e smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali e dei rifiuti.

VISTA la nota prot. n° 0041756/23 del 13/11/2023 del Dirigente della Direzione Ambiente con la quale viene richiesto per gli anni 2024/2026 un rimpinguamento delle somme stanziare, sino alla concorrenza di € 70.000,00/annui, da allocare nel Cap. 3839 "*Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale*", per l'aggiornamento del presente Accordo, al fine di implementare le Azioni di Tutela e Valorizzazione della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro".

TENUTO CONTO che i servizi di che trattasi interessano strade di interesse comunale, oltre che provinciale, per le quali viene regolamentata la viabilità;

CONSIDERATO che gli orientamenti espressi dal Consiglio di Stato, per come anche indicato dall'Autorità ANAC nel parere sulla normativa AG/07/15/AP del 18.02.2015, i presupposti legittimanti la sottoscrizione di accordi tra amministrazioni aggiudicatrici possono così riassumersi:

1) l'accordo deve regolare la realizzazione di un interesse pubblico, effettivamente comune ai partecipanti, che le parti hanno l'obbligo di perseguire come compito principale, da valutarsi alla luce delle *finalità istituzionali* degli enti coinvolti;

2) alla base dell'accordo deve esserci una *reale* divisione di *compiti e responsabilità*;

3) i movimenti finanziari tra i soggetti che sottoscrivono l'accordo devono configurarsi solo come ristoro delle spese sostenute, essendo escluso il pagamento di un vero e proprio corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno;

4) il ricorso all'accordo non può interferire con il perseguimento dell'obiettivo principale delle norme comunitarie in tema di appalti pubblici, ossia la libera circolazione dei servizi e l'apertura alla concorrenza non falsata negli Stati membri.

PRESO ATTO che per l'accordo di che trattasi vengono tenuti in debita considerazione, previsti e

contemplati nello schema che si propone di approvare i punti sopra citati;

PRESO ATTO che l'elaborazione della giurisprudenza comunitaria ha trovato conferma all'art. 1, paragrafo 6, della direttiva 24/2014/UE secondo cui «*Gli accordi, le decisioni o altri strumenti giuridici che disciplinano i trasferimenti di competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici tra amministrazioni aggiudicatrici o associazioni di amministrazioni aggiudicatrici e non prevedono una remunerazione in cambio di una prestazione contrattuale sono considerati Questioni di organizzazione interno dello Stato membro interessato e, in quanto tale, esulano del tutto dalla presente direttiva*».

CONSIDERATO che l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni Pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

VISTO lo schema di accordo, aggiornato con le necessarie implementazioni, per le “Azioni di Tutela e Valorizzazione della R.N.O. *Laguna di Capo Peloro*”, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune S.p.A., che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 30 del TUEELL, D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., il quale consente a Enti Locali, Comuni e Province di stipulare tra loro appositi accordi al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

VISTO lo Statuto della Città Metropolitana di Messina;

DATO ATTO dell'insussistenza di conflitti d'interesse ai sensi della normativa vigente;

Tutto ciò premesso, considerato, ritenuto, visto, tenuto conto e dato atto

Si propone che il Sindaco Metropolitano

DECRETI

- **APPROVARE** la superiore premessa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- **APPROVARE** lo schema di Accordo aggiornato con le necessarie implementazioni delle “Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata *Laguna di Capo Peloro*”, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune S.p.A., che si allega al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale.
- **DARE MANDATO** ai competenti Uffici dell'Ente per dare attuazione all'Accordo di che trattasi.
- **DISPORRE** l'inoltro del presente provvedimento al Comune di Messina ed alla Messina Servizi Bene Comune S.p.A.-.
- **DARE ATTO** che la pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Ente avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.Lgs. n° 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, come modificato dal D.Lgs. 10/8/2018 n° 101 contenente disposizioni per adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679.

- **DISPORRE** la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale “Albo Pretorio” e “Amministrazione Trasparente”.

Il Responsabile dell’Ufficio
F.to Geom. Salvatore Galletta

Il Responsabile del Servizio
F.to Dott.ssa Maria Molino

Il Dirigente della VI Direzione
F.to (Ing. Giovanni Lentini)



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

allegato alla proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: *Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo Peloro”.*

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere di regolarità tecnica: **FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~** attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Addì 14/02/2024

IL DIRIGENTE

F.to Ing. Giovanni Lentini



CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE E ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

allegato alla proposta di Decreto Sindacale

OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “*Laguna di Capo Peloro*”.

☐

La presente proposta non necessita di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

☒

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 12, della L.R. 30/2000 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile”

☐

Sulla presente proposta di decreto si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000, parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000):

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente prenotazione di impegno di spesa:

Impegno	Importo	Capitolo	Bilancio

si attesta l'avvenuta registrazione della seguente diminuzione di entrata:

Diminuzione Entrata	Importo	Capitolo	Bilancio

Addì 20/02/2024

F.to Il Funzionario Responsabile

IL DIRIGENTE
Servizi Finanziari e Tributari
F.to Dott.ssa Maria Grazia Nulli

ACCORDO PER AZIONI DI TUTELA
E
VALORIZZAZIONE DELLA RISERVA NATURALE ORIENTATA
"Laguna di Capo Peloro"

SCHEMA DI CONVENZIONE

L'anno Duemilaventiquattro, il mese di _____, il giorno _____, presso i locali della Città Metropolitana di Messina, sono presenti:

- Per la **CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA**, il Dirigente della VI Direzione "Ambiente" Ing. Giovanni LENTINI;
- Per il **COMUNE DI MESSINA**, il Dirigente del Dipartimento Ambiente Ing. Antonio CARDIA;
- Per **MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.P.A.**, il Rappresentante Legale Ing. Maria Grazia INTERDONATO.

PREMESSO:

- **che** la Città Metropolitana di Messina è Ente gestore della riserva naturale orientata *"Laguna di Capo Peloro"* ricadente nel comune di Messina, affidata dalla Regione Siciliana con D.A. n.437/44 del 21/06/2001;
- **che** è dovere istituzionale della Città Metropolitana di Messina favorire azioni di tutela atte a salvaguardare l'ambiente e promuovere tutte le iniziative finalizzate al mantenimento della biodiversità;
- **che** gli Enti gestori hanno l'obbligo, tra i compiti di istituto, di tutelare e salvaguardare gli ambienti naturali protetti, ovvero le zone circoscritte, al fine di prevenire fenomeni che potrebbero produrre alterazioni dell'equilibrio degli ecosistemi esistenti;
- **che** la Riserva Naturale Orientata *"Laguna di Capo Peloro"* ricomprende nella zona "A" le sponde e gli specchi acquei dei laghi di "Ganzirri" e "Faro", con esclusione dei marciapiedi compresi tra il guard-rail e il parapetto interno in legno, dei camminamenti lungo il bordo lago e delle sedi viarie che afferiscono principalmente alla viabilità di competenza del Comune di Messina ed in piccola parte a quella di competenza della Città Metropolitana;
- **che** la Riserva Naturale Orientata, ricadendo quasi per intero in ambito urbano, risente eccessivamente del carico antropico e delle conseguenze che questo determina in ordine all'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere da parte di ignoti che disseminano cartacce e materiali di plastica di vario utilizzo e di facile dispersione lungo i cigli stradali, sulle sponde e sui fondali dei laghi;
- **che** nella considerazione dei danni arrecati all'avifauna e alla vegetazione tipica dell'area protetta, derivanti dallo stratificarsi di detti rifiuti, e al fine di mantenere in condizioni decorose le aree oggetto di intervento di questo inestimabile patrimonio naturale, si rende necessario prevedere nel corso di ogni anno almeno tre interventi di pulitura ovvero di rimozione dei rifiuti di vario genere nei fondali degli specchi acquei dei laghi "Ganzirri" e "Faro" e lungo le aree spondali degli stessi nonché il prelievo, trasporto e conferimento in discarica autorizzata di parte delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione);

- **che** si rende altresì necessario effettuare con l'utilizzo di un adeguato mezzo meccanico (spazzatrice stradale) una continua manutenzione ordinaria lungo i cigli stradali ed i marciapiedi del bordo laghi "Ganzirri" e "Faro";
- **che** per poter meglio operare con il suddetto mezzo meccanico si rende altresì necessario che l'area in oggetto sia sgombra da veicoli in sosta, e che pertanto, si rende opportuno l'emissione di un'apposita ordinanza sindacale del Comune di Messina che preveda, preferibilmente nella fascia oraria 07:00-10:00 per almeno due giorni della settimana (che verranno opportunamente concordati tra le parti), il divieto di sosta dei veicoli lungo i bordi dei laghi "Ganzirri" e "Faro";

RITENUTO che tali azioni sono rispondenti ai compiti di gestione delle aree protette e quindi con le strategie di intervento di questo Ente Gestore, al fine di poter meglio garantire la tutela e la valorizzazione delle riserve naturali;

VISTO il Decreto Sindacale n° 139 del 30/06/2021 con il quale è stato approvato lo schema di accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/91 e ss.mm.ii, per le “Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata *Laguna di Capo Peloro*”, che regola i rapporti tra questa Amministrazione, il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune S.p.A.;

VISTO che il predetto Accordo è stato già sottoscritto in data 14/07/2021 ed in data 01/09/2021 tra Messina Servizi Bene Comune S.p.A. e la Città Metropolitana di Messina, stabilendo i termini di decadenza, con il venir meno delle problematiche e criticità, e di durata pari ad anni 6 (anni sei);

PRESO ATTO delle risultanze della riunione operativa del 9 novembre 2023 tenutasi con il Direttore Generale, il Dirigente della Direzione VI “Ambiente”, i responsabili dei Servizi “RR.NN.OO. e Aree Protette” e “Ingegneria Naturalistica”, e il rappresentante della Cooperativa “Lago Grande” che espleta l'attività di molluschicoltura nell'area protetta;

CONSIDERATO che nell'ambito della predetta riunione operativa, ove è stata rilevata una riqualificazione naturalistica della R.N.O. “Laguna di Capo Peloro” a seguito dell'efficacia delle azioni poste in essere con il predetto Accordo di Programma, sono state altresì evidenziate varie problematiche inerenti le Azioni di Tutela e Valorizzazione dell'areale protetto;

Tali problematiche nello specifico riguardano l'elevata proliferazione delle alghe, accentuata dai mutamenti climatici, nonché l'accumulo dei sedimenti in aree critiche che determinano condizioni precarie dell'Ecosistema lagunare;

PRESO ATTO dell'importanza delle risultanze degli interventi programmati nell'ambito di un progetto redatto dall'Università degli Studi di Messina, autorizzati dalla Città Metropolitana n.q. di Ente Gestore, realizzati con utilizzo di fondi regionali, concernenti in particolare l'alleggerimento delle biomasse algali nelle aree di maggiore proliferazione, la rimozione dei sedimenti nelle zone di maggiore criticità e la risagomatura del letto e delle sponde dei Canali “Due Torri” e “Catuso” e la rimozione manuale dei rifiuti nei fondali degli stessi;

RITENUTO che la tipologia degli interventi realizzati nell'ambito del progetto redatto dall'Università di Messina debba essere estesa a tutta l'area di Riserva, ovvero nelle zone di criticità che di volta in volta si presentano nell'areale protetto, al fine di consentire una più efficiente circolazione e conseguente ossigenazione delle acque lagunari;

RITENUTO pertanto di dover modificare/implementare il predetto Accordo mediante l'inserimento di tali attività in tutti i canali di collegamento della Laguna con i Mari Tirreno e Ionio (Faro, Due Torri e Catuso) e nel Canale “Margi” di collegamento tra i due bacini lacustri, consistenti in:

- Smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione), così come prelevate da attività istituzionali della Città Metropolitana di Messina e/o da diverse attività di pulizia che si dovessero organizzare;

- Scerbatura, con cadenza mensile, ovvero il taglio di rovi ed erbe infestanti (compreso lo smaltimento in discarica autorizzata) che, fuoriuscendo dal guard-rail, intralciano il regolare transito pedonale dei fruitori;
- Spazzamento continuo e cadenzato (preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni della settimana) attraverso un idoneo mezzo meccanico "Spazzatrice stradale" con operatori, ad esclusiva destinazione dell'Area Protetta, necessario per l'effettuazione della pulitura dell'intera carreggiata stradale (compreso i cigli stradali e relativi marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata) che circondano il perimetro dei laghi "Ganzirri" e "Faro"; la pulitura dell'intero areale dovrà essere effettuata per almeno tre giorni/settimana;
- Rendere disponibile uno scarrabile per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti che dovrà essere svuotato giornalmente;
- Pulizia manuale dei fondali e delle sponde dei laghi e dei canali "Due Torri", "Faro", "Margi" e "Catuso", ovvero rimozione di rifiuti di vario genere, con attività cicliche almeno trimestrali al fine di mantenere alto il livello di pulizia dell'area, avvalendosi di ditta specializzata ovvero mediante l'ausilio di operatori subacquei, in possesso dei requisiti di legge, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata;
- Alleggerimento delle biomasse algali, da prelevare manualmente nelle aree di maggiore proliferazione, ogni qualvolta richiesto dall'Ente Gestore;
- Prelievo manuale dei sedimenti e risagomatura del letto e delle sponde dei canali ogni qual volta richiesto dall'Ente Gestore;
- Conferimento e smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali e dei rifiuti.

VISTA la nota prot. n° 0041756/23 del 13/11/2023 del Dirigente della Direzione Ambiente con la quale viene richiesto per gli anni 2024/2026 un rimpinguamento delle somme stanziare, sino alla concorrenza di € 70.000,00/annui, da allocare nel Cap. 3839 "*Interventi diversi per la tutela e valorizzazione ambientale*", per l'aggiornamento del presente Accordo, al fine di implementare le Azioni di Tutela e Valorizzazione della R.N.O. "Laguna di Capo Peloro".

VISTO il Decreto Sindacale n° _____ del _____, con il quale è stato approvato l'aggiornamento dello schema di Accordo per la nuova programmazione delle "Azioni di Tutela e Valorizzazione della R.N.O. Laguna di Capo Peloro".

**TUTTO CIO' PREMESSO, CONSIDERATO E RITENUTO, SI CONVIENE E
STIPULA QUANTO SEGUE:**

Art. 1

IMPEGNO DEGLI ENTI COINVOLTI

Le premesse fanno parte integrante del presente atto e le parti concordano che l'iniziativa verrà espletata con le modalità di cui ai successivi articoli.

La Città Metropolitana di Messina, n.q. di Ente gestore della Riserva Naturale Orientata "*Laguna di Capo Peloro*", il Comune di Messina e Messina Servizi Bene Comune S.p.A., come sopra rappresentati, concordano quanto appresso indicato.

Art. 2

IMPEGNO DI MESSINA SERVIZI BENE COMUNE

MESSINA SERVIZI BENE COMUNE S.p.A. si impegna ad effettuare, ai fini del presente accordo:

- Lo smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali (queste ultime nei periodi di massima proliferazione), così come prelevate da attività istituzionali della Città Metropolitana di Messina e/o da diverse attività di pulizia che si dovessero organizzare;
- La scerbatura, con cadenza mensile, ovvero il taglio di rovi ed erbe infestanti (compreso lo smaltimento in discarica autorizzata) che, fuoriuscendo dal guard-rail, intralciano il regolare transito pedonale dei fruitori.

- Lo spazzamento continuo e cadenzato (preferibilmente nella fascia oraria 07:00 -10:00 per almeno due giorni della settimana) attraverso un idoneo mezzo meccanico "Spazzatrice stradale" con operatori, ad esclusiva destinazione dell'Area Protetta, necessario per l'effettuazione della pulitura dell'intera carreggiata stradale (compreso i cigli stradali e relativi marciapiedi su entrambi i lati della carreggiata) che circondano il perimetro dei laghi "Ganzirri" e "Faro"; la pulitura dell'intero areale dovrà essere effettuata per almeno tre giorni/settimana.
- A rendere disponibile uno scarrabile per lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti che dovrà essere svuotato giornalmente.

Art. 3

INTERVENTI IN PROGRAMMA ED IMPEGNO FINANZIARIO

La CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA, chiede inoltre a Messina Servizi Bene Comune S.p.A., che accetta a fini del presente accordo, l'esecuzione dei seguenti ulteriori interventi:

- pulizia manuale dei fondali e delle sponde dei laghi e dei canali "Due Torri", "Faro", "Margi" e "Catuso", ovvero rimozione di rifiuti di vario genere, con attività cicliche almeno trimestrali al fine di mantenere alto il livello di pulizia dell'area, avvalendosi di ditta specializzata ovvero mediante l'ausilio di operatori subacquei, in possesso dei requisiti di legge, compreso lo smaltimento in discarica autorizzata;
- alleggerimento delle biomasse algali, da prelevare manualmente nelle aree di maggiore proliferazione, ogni qualvolta richiesto dall'Ente Gestore;
- prelievo manuale dei sedimenti e risagomatura del letto e delle sponde dei canali ogni qual volta richiesto dall'Ente Gestore;
- conferimento e smaltimento in discarica autorizzata delle biomasse algali e dei rifiuti.

A fronte di tali interventi la Città Metropolitana si impegna a corrispondere la somma annua massima di € 70.000,00 quale rimborso a consuntivo delle spese, debitamente documentate, di conferimento in discarica, smaltimento dei rifiuti di vario genere e di tutte le attività previste nel presente atto. La suddetta somma di € 70.000,00 verrà corrisposta annualmente dietro la presentazione di adeguata rendicontazione, dalla quale si evincano le attività svolte, i periodi nei quali tali attività sono state svolte, i mezzi ed il personale coinvolto nelle suddette attività.

Art. 4

SALVAGUARDIA AMBIENTALE E VIGILANZA

Le attività lavorative non dovranno arrecare danno alcuno all'ambiente naturale protetto circostante, ovvero non dovranno interferire con lo stesso.

A tal fine, dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti utili necessari affinché le lavorazioni e tipologie delle stesse siano compatibili con quanto previsto da Regolamento della Riserva Naturale Orientata nonché dalle norme di tutela ambientale.

Dovranno essere utilizzati idonei sistemi per silenziare gli automezzi meccanici mentre le attrezzature con motore a scoppio (come decespugliatori, motosega, soffiatori, ecc.) dovranno essere sostituite con quelle elettriche, onde non arrecare fastidio all'habitat naturale e limitare le azioni di disturbo all'avifauna stanziale e migratoria.

La Città Metropolitana, mediante la fattiva presenza giornaliera di due dipendenti incardinati nell'ufficio Piani di Gestione e Tutela Aree Protette, coordinerà, segnalerà le criticità e vigilerà affinché tutti gli interventi previsti vengano effettuati nel rispetto del Bene Naturale Protetto.

Art. 5

REGOLAMENTAZIONE VIABILITÀ

Per poter consentire l'attività di spazzamento con il suddetto mezzo meccanico, l'area in oggetto dovrà risultare sgombra da veicoli in sosta, preferibilmente nella fascia oraria 07:00 - 10:00 per almeno

due giorni settimanali (che verranno individuati opportunamente di comune accordo).

A tal uopo, il Comune di Messina e la Città Metropolitana di Messina, ognuno per quanto di propria rispettiva competenza, si adopereranno a regolamentare il divieto di sosta dei veicoli lungo i bordi delle strade interessate dai laghi "Ganzirri" e "Faro" mediante l'emissione di apposite ordinanze.

Art. 6

TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Per tutte le attività ed interventi derivanti dal presente atto dovrà essere rispettata la normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs.vo 9 aprile 2008, n° 81 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7

TERMINI DI DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo, che sostituisce il precedente in essere, ha efficacia a decorrere dalla data di sottoscrizione ed avrà una durata pari ad anni 4 (quattro) dalla medesima sottoscrizione.

Il presente Accordo potrà decadere a seguito del non rispetto delle condizioni previste ai superiori articoli 2, 3 e 4.

Per Messina Servizi Bene Comune S.p.A
Ing. Maria Grazia INTERDONATO

Per il Comune di Messina
Ing. Antonio CARDIA

Per la Città Metropolitana di Messina
(Ing. Giovanni LENTINI)

OGGETTO: Stipula accordo, ex art. 15 della Legge n° 241/90 e ss.mm.ii. per Azioni di Tutela e Valorizzazione della Riserva Naturale Orientata “Laguna di Capo Peloro”.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Sindaco Metropolitano

Il Segretario Generale

.....
F.to Dott. Federico BASILE

.....
F.to Rossana CARRUBBA

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 12 della Legge Regionale 3-12-1991 n. 44 e successive modifiche, è divenuto esecutivo:

☐ Decorsi dieci giorni dalla pubblicazione in data _____

☒ Immediatamente Esecutiva

Messina, 23/02/2024

Il Segretario Generale
F.to Rossana Carrubba
